



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

IL CAPO DIPARTIMENTO E IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 54, relativa all’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la direttiva 23 maggio 2007, recante “*Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*”, adottata dal Ministro *pro-tempore* per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dal Ministro *pro-tempore* per i diritti e le pari opportunità;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*”;



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, in particolare l’articolo 18, e seguenti;

VISTA la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 2017 in materia di lavoro agile;

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016, recante “*Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettera b), che stabilisce che il Piano integrato di attività e organizzazione delle amministrazioni pubbliche PIAO deve prevedere, tra l'altro, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile;

VISTO il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 recante “*Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.M. 8 ottobre 2021 recante “*Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto ministeriale n. 9361300 del 04 dicembre 2020, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 179 del 05/12/2019*”, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 2021 al reg. n. 14;



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

VISTO il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173 concernente: «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*», al cui articolo 3, comma 1 recita: “*Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*”;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;

VISTO il Regolamento interno per l'avvio del lavoro agile approvato con decreto del Direttore Generale Agret n. 2816 del 27 febbraio 2020;

RITENUTO necessario adottare un nuovo Regolamento per la disciplina del lavoro agile in attuazione delle previsioni contenute nel POLA e degli interventi legislativi riguardanti la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19;

VISTO il parere espresso dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del MASAF, trasmesso con nota prot. 0585397 del 16/11/2022

TENUTO CONTO delle risultanze del “Confronto” con le Organizzazioni Sindacali;

APPROVA

il seguente **Regolamento interno in materia di "lavoro agile" per il personale dirigente del MASAF, ad esclusione dei dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali.**

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI E OBIETTIVI**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

- a) "Lavoro agile" o "Smart Working": una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa, effettuata per processi e attività di lavoro, previamente individuati dall'amministrazione e per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici, viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'amministrazione e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Il Lavoro agile è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro;
 - b) attività espletabili in modalità "smart" o "agile": attività che non necessitano di una costante permanenza nella sede di lavoro e che, pertanto, possono essere svolte anche al di fuori di essa mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
 - c) "Amministrazione": Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);
 - d) "strumenti di lavoro agile": dotazione informatica necessaria per l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'abituale sede di lavoro;
 - e) "Smart worker": dirigente che espleta l'attività lavorativa in modalità agile;
 - f) "Sede di lavoro": la sede abituale di servizio del dirigente ove lo stesso espleta ordinariamente la sua attività lavorativa.
2. Il lavoro agile persegue, fin dalla fase sperimentale, i seguenti obiettivi:
- introdurre una modalità di organizzazione del lavoro per obiettivi, orientata all'incremento della produttività e dell'efficienza dell'attività svolta dall'Amministrazione;
 - responsabilizzare il personale dirigente nella gestione manageriale delle risorse umane assegnate;
 - rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - contribuire alla diminuzione della mobilità urbana e delle emissioni inquinanti tramite la riduzione degli spostamenti del personale nel tragitto casa-ufficio-casa.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**ARTICOLO 2
OGGETTO**

Il presente Regolamento (“Regolamento quadro Dirigenti”) individua i principi e gli elementi di carattere generale della disciplina inerente allo svolgimento del “Lavoro agile” da parte del personale dirigente del MASAF, ad esclusione dei dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali.

**ARTICOLO 3
DESTINATARI DELL'INIZIATIVA**

1. Il lavoro agile è rivolto al personale dirigenziale appartenente ai ruoli del MASAF ed ivi in servizio ad esclusione del personale dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali, presso le sedi centrali e territoriali, ivi compresi i Laboratori, che possenga i requisiti previsti dal presente Regolamento ed abbia presentato istanza nei termini prescritti.
2. Al personale di ruolo è equiparato il personale proveniente da altre Amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa, distacco o altro analogo istituto.
3. L'attuazione del lavoro agile è finalizzata a consentire al suddetto personale in servizio presso il MASAF di poterne usufruire, ove lo richieda, garantendo pari opportunità e non discriminazione nella fase di accesso.
4. Fermo restando che tutti i dirigenti ad esclusione dei dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali hanno diritto all'accesso al lavoro agile ove ne ricorrano i presupposti, l'amministrazione, ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione avrà cura di facilitare l'accesso al numero massimo di giornate lavorative in modalità agile (sei giorni mensili) ai dirigenti che si trovino in condizioni di particolare necessità:



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

- I. lavoratori/lavoratrici con figli sino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/1992;
- II. genitori monoparentali con figli fino a quattordici anni di età
- III. lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- IV. *caregivers* ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- V. lavoratrici in stato di gravidanza;
- VI. dirigenti con condizioni di salute, anche temporanee, debitamente certificate dal medico SSN o da struttura pubblica non già oggetto di tutela ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e tali da rendere significativamente più gravoso lo svolgimento dell'attività lavorativa in presenza;
- VII. dirigenti per i quali la distanza tra domicilio dichiarato e sede di lavoro sia superiore a 25 km.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE

1. La prestazione può essere svolta in modalità di lavoro agile, qualora sussistano le seguenti condizioni generali:
 - a) siano rispettate le condizioni di cui al successivo art. 7;
 - b) sia possibile monitorare la prestazione lavorativa e verificare e valutare i risultati raggiunti o conseguiti;
 - c) le comunicazioni con i dipendenti e i colleghi possano aver luogo con la medesima efficacia e livello di soddisfazione anche mediante strumenti telefonici e telematici;
 - d) le comunicazioni con gli utenti non siano necessarie o possano aver luogo con la medesima efficacia e livello di soddisfazione anche mediante strumenti telefonici e telematici.
2. Sono escluse dal novero delle attività che possono essere svolte in modalità agile quelle che non presentano le caratteristiche sopra indicate, come risultano dalla mappatura delle attività allegata al presente Regolamento e che sarà oggetto di revisione periodica.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**ARTICOLO 5
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO**

1. Al dirigente in lavoro agile si applica la disciplina vigente per i dipendenti del Ministero, anche per quanto concerne il trattamento economico, la valutazione della performance e le aspettative in merito ad eventuali progressioni di carriera o iniziative formative. In particolare, il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in presenza. Ai fini degli istituti di carriera e del computo di anzianità di servizio, il periodo in cui la prestazione lavorativa viene resa con la modalità agile viene integralmente considerato come servizio pari a quello ordinariamente reso.
2. I dirigenti che svolgono attività lavorativa in lavoro agile hanno diritto, ove ne ricorrano i relativi presupposti, a fruire dei medesimi titoli di assenza previsti per la generalità dei dipendenti del Ministero, inclusi ferie e permessi previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è tuttavia possibile effettuare trasferte, lavoro svolto in condizioni di rischio.
3. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto.
4. Non sono recuperabili eventuali giorni di lavoro agile non goduti a causa di ferie, festività, malattia o altro titolo di assenza.
5. Al fine di garantire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i dipendenti fuori sede con figli di età inferiore a 12 anni previo accordo con il dirigente responsabile e ferma restando la piena funzionalità dell'ufficio di riferimento, possono usufruire in forma cumulativa, fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi delle giornate di lavoro agile autorizzate nell'ambito del limite massimale annuo.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

6. Con l'accordo individuale è individuata la giornata settimanale da svolgersi in lavoro agile che deve essere indicata in maniera fissa e può essere modificata in accordo con il direttore per ragioni oggettive. Le giornate di lavoro agile sono elevabili sino a sei giorni mensili per le categorie di cui all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento.
7. Al dirigente in lavoro agile restano applicabili le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001. Il dirigente in lavoro agile è comunque soggetto al codice disciplinare ed all'applicazione delle sanzioni ivi previste.
8. Durante le giornate in lavoro agile sono mantenute le ordinarie funzioni gerarchiche e/o di coordinamento inerenti al rapporto di lavoro subordinato. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali ministeriali si espliciterà attraverso la verifica degli obiettivi raggiunti connessi all'incarico dirigenziale che saranno puntuali, chiari e misurabili.
9. La fruizione di giornate in lavoro agile deve essere sempre e comunque comunicata volta per volta tramite gli appositi giustificativi sul portale digitale.

**ARTICOLO 6
LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

1. Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa è individuato dal dirigente, nel rispetto di quanto indicato nell'Informativa sulla sicurezza di cui all'articolo 13 del Regolamento, affinché non sia pregiudicata la tutela del lavoratore stesso e la segretezza dei dati di cui dispone per ragioni di ufficio.
2. Entro l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera, il dirigente comunica al direttore generale eventuali variazioni del luogo di cui al comma 1.
3. Il dirigente, durante la fascia di cui all'art. 9, assicura la contattabilità sia a mezzo telefonico che via mail. Durante la medesima fascia assicura la contattabilità via mail da parte dell'utenza.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

4. L'Amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dirigente in qualsiasi momento per esigenze di servizio. La richiesta pervenire al dirigente in tempo utile per la ripresa del servizio.

**ARTICOLO 7
DOTAZIONE INFORMATICA**

1. Il dirigente espleta l'attività lavorativa avvalendosi della propria dotazione informatica, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione.
2. La dotazione informatica deve essere ritenuta idonea dall'Amministrazione per l'esercizio dell'attività lavorativa, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 12, e deve essere ad uso esclusivo del dirigente durante la fascia di contattabilità di cui all'art. 9.

**ARTICOLO 8
PROCEDURA DI ACCESSO AL LAVORO AGILE**

1. L'esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile avviene su base volontaria e l'accesso al lavoro agile è realizzato mediante l'inoltro di istanza scritta da parte dei dirigenti interessati, secondo quanto definito dal presente Regolamento.
2. Il dirigente interessato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile lo comunica al titolare dell'ufficio dirigenziale generale presso il quale svolge l'incarico.
3. Il direttore generale che riceve la comunicazione valuta se ricorrano le condizioni per lo svolgimento dell'attività in modalità agile stabilite agli articoli 4, 7 e 12.
4. Concluse positivamente le valutazioni e le verifiche sopra indicate, il direttore predispone, d'intesa con il dirigente di II fascia, un accordo individuale, da redigere secondo *il format* allegato (all. 1), la cui durata non può essere superiore ad un anno. Le parti possono convenire che gli accordi di durata inferiore a dodici mesi vengano prorogati fino al raggiungimento di un anno. Gli accordi possono essere rinnovati



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

5. L'eventuale diniego di ammissione al lavoro agile deve essere motivato e comunicato per iscritto al lavoratore che potrà inoltrare apposita segnalazione al CUG.

**ARTICOLO 9
ACCORDI INDIVIDUALI**

1. L'accordo individuale è stipulato per iscritto e stabilisce:
- a) processo o settore di attività da espletare in *smart working*;
 - b) strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
 - c) durata;
 - d) modalità di recesso e ipotesi di giustificato motivo di recesso di cui all'art. 10;
 - e) la fascia di contattabilità, il diritto alla disconnessione e i tempi di riposo del lavoratore. La fascia di contattabilità sarà compresa nell'arco temporale che va **tra le ore 9.00 e le ore 19.00**. I tempi di riposo del lavoratore non devono comunque essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza;
 - f) la fascia oraria di inoperabilità (quest'ultima pari a 11 ore di riposo consecutivo, comprendenti la fascia oraria dalle 22 alle 6);
 - g) criteri di misurazione del raggiungimento degli obiettivi connessi all'incarico dirigenziale;
 - h) la giornata della settimana di lavoro agile;
 - i) obiettivi perseguiti.
2. All'accordo individuale sono allegati, costituendone parte integrante che dovrà essere sottoscritta per accettazione:
- i. il documento contenente le prescrizioni in materia di sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione di cui all'articolo 12;
 - ii. l'informativa scritta in materia di tutela della salute e sicurezza del dirigente nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 13.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

3. L'accordo deve essere registrato al sistema di protocollo interno, con assegnazione al dirigente, e comunicato all'ufficio Agret 2 il relativo massimale.

**ARTICOLO 10
RECESSO**

1. Durante il periodo di svolgimento dell'accordo di lavoro agile, sia il direttore generale che il dirigente possono, con un preavviso non inferiore a 30 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo e interrompere l'esecuzione prima del termine pattuito.
2. In caso di giustificato motivo le parti possono recedere dall'accordo in qualunque momento, senza preavviso. A titolo esemplificativo, costituiscono ipotesi di giustificato motivo: il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 4; l'inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati; il venir meno delle condizioni che consentono al dirigente il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro; l'inosservanza degli obblighi connessi all'espletamento dell'attività indicata nell'accordo individuale.

**ARTICOLO 11
CONTROLLO E MONITORAGGIO**

1. Le modalità di monitoraggio saranno concordate tra il direttore generale e il dirigente
2. Ciascuna Direzione generale cura la rilevazione annuale dell'andamento del lavoro agile e riferisce, entro il successivo 28 febbraio, alla DG Agret.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**ARTICOLO 12
OBBLIGHI AFFERENTI ALLA RISERVATEZZA E
ALLA SICUREZZA DEI DATI**

1. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
2. Il dirigente è tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee a impedire la visualizzazione da parte di estranei e/o la dispersione dei dati e delle informazioni trattate ed è responsabile della sicurezza dei dati anche in relazione ai rischi collegati alla scelta di un'adeguata postazione di lavoro.
3. Gli uffici competenti in materia di sistemi informativi verificano le informazioni fornite dal dirigente sulle dotazioni informatiche, idonee a consentire il collegamento dall'esterno alle risorse informatiche dell'ufficio necessarie allo svolgimento delle attività previste, nel rispetto di *standard* di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali dell'Amministrazione.
4. Le medesime strutture determinano, altresì, le prescrizioni tecniche per la protezione della rete e dei dati alle quali il dirigente deve attenersi nello svolgimento dell'attività fuori dalla sede di lavoro. Tali prescrizioni confluiscono in un allegato all'accordo individuale, costituendone parte integrante e sostanziale.
5. Le specifiche tecniche minime e di sicurezza della strumentazione sono contenute in apposito documento allegato all'accordo individuale di cui al precedente articolo 8, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. In ogni caso, il dirigente è tenuto a custodire con diligenza la documentazione utilizzata e i dati relativi all'attività svolta in modalità di lavoro agile.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

**ARTICOLO 13
SICUREZZA SUL LAVORO**

1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini del lavoro agile, la salute e la sicurezza del dirigente. A tal fine, prima della sottoscrizione degli accordi individuali, il datore di lavoro fornisce al lavoratore un'informativa scritta con l'indicazione delle prescrizioni concernenti i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, alle quali il dirigente deve attenersi nella scelta del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
2. Il dirigente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
3. Ai sensi dell'art. 23 della l. n. 81/2017, il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali dell'Amministrazione e svolta in coerenza con le previsioni del presente regolamento. Il dirigente è, altresì, tutelato contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello eventualmente prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i.
4. In caso di infortunio durante la prestazione lavorativa il dirigente deve darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile di riferimento per i connessi adempimenti di legge.
5. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dirigente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nell'informativa e nell'accordo individuale.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E
DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

ARTICOLO 14

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni in materia di lavoro agile contenute nel CCNL del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali 2019/2021

Il Capo Dipartimento ICQRF
Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi del CAD

Il Direttore Generale AGRET
Salvatore Pruneddu

Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi del CAD